



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SOCIALE CATOJA IN FESTA APS

Il giorno 22 del mese di luglio dell'anno 2024, presso Via San Francesco da Paola 22 (primo piano), si sono riuniti i Signori:

Sig. Rocca Saverio nato a Cinquefrondi (RC) il 28/12/1997, residente a Benestare (RC) via Margherita, 213; C.F. RCCSVR97T28C710O

Sig.ra Caminiti Maria Francesca nata a Benestare (RC) il 12/09/1960 ed ivi residente in via Rione Garreffa, 63; C.F. CMNMF60P52A780D

Sig.ra Carpenteri Antonella nata a Locri (RC) il 25/11/2002, residente a Benestare (RC) Contrada Ammendolara, 3/A; C.F. CRPNL02S65D976T

Sig.ra Musolino Simona nata a Locri (RC) il 29/12/1977, residente a Benestare (RC) Contrada Canale, 1; C.F. MSLSMN77T69D976S

Sig. Muscatello Vincenzo nato a Reggio Calabria (RC) il 17/10/2005, residente a Benestare (RC) via G.V. Rocca, 3; C.F. MSCVCN05R17H224F

Sig. Muscatello Saverio nato a Melito Porto Salvo (RC) il 12/10/1967, residente a Benestare (RC) via G.V. Rocca, 3; C.F. MSCSVR67R12F112D

Sig.ra Garreffa Maria Teresa nata a Locri (RC) il 15/07/1970, residente a Benestare (RC) via G.V. Rocca, 3; C.F. GRRMTR70L55D976M

Sig. Rocca Vincenzo nato a Benestare (RC) il 15/12/1960 ed ivi residente in via Margherita, 213; C.F. RCCVCN60T15A780T

Sig.ra Scopacasa Mariarosa nata a Benestare (RC) il 01/10/1963 ed ivi residente in via Margherita, 213; C.F. SCPMRS63R41A780H

Sig. Mantegna Domenico nato a Locri (RC) il 06/07/1981, residente a Benestare (RC) via Margherita, 1333; C.F. MNTDNC81L06D976Z

Sig.ra Ceravolo Renata nata a Plati' (RC) il 12/11/1956, residente a Benestare (RC) via Margherita, 240; C.F. CRVRNT56S52G735M

Sig. Brancatisano Pietro nato a Locri (RC) il 14/06/1990, residente a Benestare (RC) Contrada Ammendolara, 15; C.F. BRNPTR90H14D976V

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3



agosto 2018 n. 105, una Associazione culturale, avente la seguente denominazione: "Catoja in Festa", con sede legale nel Comune di Benestare (RC), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2) L'Associazione ha sede a Benestare (RC) in Via San Francesco da Paola n. 22 (primo piano).

Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3) L'Associazione è regolata dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto e disciplinate dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Articolo 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

Articolo 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono il Presidente Rocca Saverio, Vicepresidente Caminiti Maria Francesca e Segretario, i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni.

Si delega il Presidente dell'Associazione Culturale Catoja in Festa per le operazioni di registrazione e denominazione presso l'Agenzia Delle Entrate territoriale del presente Atto Costitutivo e Statuto Sociale ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017 nr. 117, esente da imposta di bollo, imposta di registro in base art. 8 comma 1 Legge 266 del 11/08/1991.

Letto, confermato e sottoscritto in

Benestare il 22/07/2024 e





Firmato all'originale i Soci fondatori:

Sig. Rocco Saverio

Sig. Consoli Mire Francesca

Sig. Agnella Carpenteri

Sig. M. S.

Sig. Marescallo Vincenzo

Sig. Marescallo Saverio

Sig. Goruffa Rosa Teresa

Sig. Rocca

Sig. Scopacosa Mariarosaria

Sig. P. M. T. M.

Sig. Corrado Renato

Sig. B. R.

Registrato in data 29/07/2024
Serie 32 Num. 376
Esatti Euro ARRO ESENTI



L'ADDETTO AL SERVIZIO
(Emanuela M. G. O.)
*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SOCIALE
"CATOJA IN FESTA" APS

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione culturale ricreativa sociale "Catoja in Festa" APS ai sensi degli articoli 18 della costituzione, 36 e seguenti del codice civile, dell'articolo 90 della legge 289/2002 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale in Via San Francesco da Paola n. 22 (primo piano) Benestare (RC); essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale, senza necessità di integrare la presente scrittura.

ARTICOLO 2 SCOPI

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del d.lgs. 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) e) f) i) k) l) r) y).

L'associazione ha la finalità di promozione socio-economica del luogo in cui opera. In particolare si propone le seguenti finalità:

- Valorizzazione delle risorse culturali ambientali e storiche del luogo, cercando di valorizzare il centro storico e le case di gesso presenza unica a livello nazionale per la loro struttura e per il loro materiale, attraverso enti del settore;
- Collaborazione per migliorare in tutti i campi la manifestazione Catoja in Festa e garantendo la storicità e la durata negli anni. La manifestazione "Catoja in Festa" si svolge ogni anno dal 29 settembre alla prima domenica di ottobre;
- Somministrazione di alimenti e bevande, ai fini di valorizzare i prodotti enogastronomici tradizionali;
- Iniziative e manifestazioni di ogni genere atte a favorire la conoscenza e la salvaguardia del territorio e delle risorse locali;
- Attività di utilità sociale e di solidarietà;
- Collaborazione con Eppli Calabria (ente pro loco italiane – comitato regionale), quale organo rappresentativo delle pro loco e associazioni e di collegamento con la Regione Calabria e gli altri enti locali;
- Collaborazione con gli enti locali come: comune di Benestare, provincia di Reggio Calabria e Regione Calabria ai fini di valorizzazione territoriale;
- Al fine di conservare e promuovere la tradizione del teatro popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un'attività culturale che ha il merito di svolgere anche una funzione pubblica per la cultura della comunità.
- Al fine di conservare e promuovere la tradizione della musica popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un'attività culturale che ha il merito di svolgere anche una funzione pubblica per la cultura della comunità.

Sono, altresì, compiti dell'associazione:

- Contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- Avanzare proposte agli enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- Promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- Istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;

- Organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
- Edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- Gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri soci e dei soci dell'ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli soci;
- Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Per raggiungere tali scopi l'associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nessun collaboratore a nessun titolo può vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e si conforma alle norme ed alle direttive nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti a cui aderisce. L'associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sociale. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli eps nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 4 - SOCI DIRITTI E DOVERI

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono i medesimi di quelli degli ordinari;
- soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del consiglio direttivo.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal consiglio direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'assemblea.

La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale e la relativa iscrizione nel libro soci. Qualora la stessa non venisse ratificata dal consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del presidente o del vicepresidente la mancata ratifica, i diritti



connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'adesione all'associazione comporta:

- la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e dei corrispettivi specifici per le varie attività e servizi ricevuti;
- l'obbligo di mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione.

Il socio può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- mancato pagamento della quota associativa e/o dei corrispettivi specifici o contributi straordinari richiesti;
- mancata ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
- quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione
- per comportamento scorretto.

In caso di mancato pagamento della quota associativa e/o dei corrispettivi specifici o contributi straordinari richiesti per l'anno sociale in corso, la perdita della qualifica avviene previa mancata ottemperanza da parte del socio entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento effettuata dal consiglio direttivo; la decadenza sarà invece deliberata dal consiglio direttivo nel caso in cui la morosità del socio sia maturata nell'esercizio sociale precedente.

Le espulsioni saranno decise dal consiglio direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato.

È ammesso il ricorso all'assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare.

Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Gli organi dell'associazione sono:

- A) l'assemblea generale dei soci;
- B) il presidente;
- C) il consiglio direttivo
- D) l'organo di controllo (eventuale)

ARTICOLO 5 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna di raccomandata a mano o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto; la seconda convocazione può aver luogo non prima che siano trascorse almeno 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

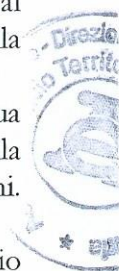
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma;



• l'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione;
- deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

ARTICOLO 6 - PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

Sono compiti del presidente:

- sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
- convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
- convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato.

In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a cinque membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. Si accettano solo i soci che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal presidente o dal vicepresidente;
- redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti dal presente statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti.

I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'associazione le funzioni saranno svolte dall'ordinaria amministrazione dell'associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Fanno parte del consiglio direttivo, senza diritto di voto ma solo di consultazione, il sindaco od un suo delegato, il presidente della pro loco jul varibobba mbuzati ets o un suo delegato. Il presidente od un suo delegato di tutte le associazioni, che operano nel territorio comunale.

ARTICOLO 8 – ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea può nominare un organo di controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

ARTICOLO 9 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.



ARTICOLO 10 - BILANCIO O RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.

Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Ai sensi dell'art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

ARTICOLO 11 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati;
- quote specifiche per attività commerciali versate da soggetti terzi;
- proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, in conformità all'art. 6 del d.lgs. 117/17;
- contributi pubblici e privati;
- lasciti e donazioni;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- dai beni di proprietà dell'associazione;
- attività di raccolta fondi svolta in conformità all'art. 7 del d.lgs. 117/17.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 12 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal giudice di pace competente per territorio.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ARTICOLO 13 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo i, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto di Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla fondazione Italia sociale.

ARTICOLO 14 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto debbono essere deliberate, ai sensi dell'art. 21 del codice civile dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale sarà validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

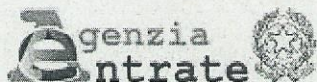
ARTICOLO 15-NORMA DI RINVIO

Si stabilisce che l'associazione si affilia ad uno o più enti riconosciuti dal ministero dell'interno e ne riconosce e si conforma ai loro statuti, norme e regolamenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IN BENESTARE LI 22/07/2024

Rocco Soverino



DIREZIONE PROVINCIALE DI: REGGIO CALABRIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LOCRI

Registrazione di Atto Privato

Il 29/07/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TDJ, serie 3, numero 376

data di stipula: 22/07/2024

ident.vo telematico: TDJ24L000376000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: RCCSVR97T28C7100

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

RCCSVR97T28C7100	CMNMFR60P52A780D	CRPNNL02S65D976T	MSLSMN77T69D976S	MSCVCN05R17H224F
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: